

6. LE CONDIZIONI DI ATTUAZIONE

Le modalità di attuazione si riferiscono e rispettano le disposizioni del QCS obiettivo 1 cui si fa riferimento per quanto non sia specificamente indicato nel presente testo.

Il contenuto del presente capitolo potrà essere modificato da disposizione adottate in applicazione dell'art. 53.2 del Regolamento 1260/99.

L'*autorità di gestione* del PO è la Regione Molise che intende adottare, per l'attuazione del programma, oltre alle semplificazioni procedurali già previste da norme in vigore, ulteriori snellimenti nella fase d'approvazione prima e relativamente ai tempi di aggiudicazione dei lavori e d'individuazione dei beneficiari poi.

È prioritaria, al riguardo, l'adozione della nuova legge sulla Programmazione, al momento all'esame del Consiglio regionale, ove viene individuata una forte semplificazione del processo decisionale regionale. Questo, attraverso una maggiore distinzione fra strumenti di programmazione e di indirizzo (di competenza del Consiglio regionale) e strumenti di attuazione della programmazione (di competenza dell'esecutivo) e la contestuale definizione di modalità, criteri e procedure da adottare in ambito regionale per il processo di programmazione stesso nel rispetto di alcuni principi generali, quali:

- il partenariato, al fine di promuovere la partecipazione degli enti locali e degli organismi regionali responsabili della politica sul territorio in un contesto di decentramento funzionale e di valorizzazione delle potenzialità locali;
- la complementarità, il cofinanziamento e l'integrazione nel promuovere azioni di sviluppo finalizzate a valorizzare il potenziale endogeno della Regione;
- la sussidiarietà al fine di attribuire responsabilità alle strutture e agli enti più prossimi ai problemi locali.

Dopo l'approvazione del POR da parte degli organi regionali e della Commissione Europea, e dopo l'approvazione da parte della Regione e la presa d'atto della Commissione europea del Complemento di Programmazione, l'attuazione del Programma è di competenza della Regione che, nel rispetto dei principi del partenariato, provvede con propri atti, dopo aver sentito il parere della competente commissione consiliare, che deve esprimersi entro trenta giorni dall'invio della richiesta alla Presidenza del Consiglio regionale. Passato tale termine il parere s'intende reso e la Giunta può decidere in via definitiva.

L'*autorità di gestione* veglierà sulla puntuale applicazione di questo principio informandone il Comitato di sorveglianza.

6.1. Coordinamento degli interventi

6.1.1 Autorità di Gestione

L'*autorità di gestione* del POR è responsabile dell'efficacia e della regolarità della gestione dell'attuazione, ed in particolare delle attività indicate dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

- Autorità di gestione: Regione MOLISE
- Struttura competente: Direzione generale I della programmazione, del coordinamento e dei rapporti con l'UE, con gli EE.LL. con il pubblico e con i mass media;
- Indirizzo: via XXIV maggio, 130 – 86100 – CAMPOBASSO
- Responsabile: *Direttore generale I*
- Posta elettronica: programm@moldat.molisedati.it

La *Direzione generale I della programmazione, del coordinamento e dei rapporti con l'UE, con gli EE.LL. con il pubblico e con i mass media* si avvale del *Servizio di coordinamento delle Politiche comunitarie*.¹ Detto servizio, a sua volta, comprende la *Sezione Politiche Comunitarie* (avente tra l'altro i compiti di coordinamento e raccordo con i servizi interessati per la programmazione degli interventi derivanti dall'azione dell'UE, la ridefinizione degli interventi e l'aggiornamento dei programmi in funzione delle politiche di settore annuali, il coordinamento delle politiche e dei programmi comunitari d'interesse regionale e la predisposizione dei documenti di programma) e la *Sezione cabina di regia "Sportello Europa"*, (avente tra l'altro compiti di consulenza ed assistenza tecnica agli organi ed alle strutture regionali per le attività di programmazione e riprogrammazione finalizzate all'acquisizione di risorse comunitarie, di coordinamento istruttorio della partecipazione della Regione ai Comitati di sorveglianza e dell'organizzazione, funzionamento ed attività dello "Sportello Europa"). Per la struttura completa della *Direzione generale I* si rimanda alla Deliberazione di Giunta Regionale n° 431 del 20 marzo 2000 avente ad oggetto “*Legge regionale n. 7/1997, Art. 30 – Atto di organizzazione per la costituzione delle strutture dirigenziali*”, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Molise n° 8 del 15 aprile 2000.

6.1.2 Autorità di coordinamento

Come Autorità di gestione del POR la *Direzione generale I* è responsabile del coordinamento del programma per l'insieme dei Fondi strutturali, avvalendosi per il coordinamento delle attività di ogni singolo fondo delle strutture regionali capofila per fondo. Essa pertanto organizzerà delle riunioni periodiche durante le quali d'intesa con tali strutture definiranno le metodologie comuni ed identificheranno soluzioni agli eventuali problemi manifestatisi. Se necessario, e ogni qualvolta ritenuto opportuno, il problema specifico viene posto all'attenzione del Comitato di Sorveglianza del POR, alle cui decisioni le strutture devono conformarsi.

A livello tecnico, per i programmi cofinanziati con risorse dell'Unione Europea, la *Direzione generale I* costituirà l'organismo tecnico programmatico di riferimento per quanto riguarda l'attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati a valere sulle risorse del FESR, per i quali manca una struttura assessoriale unitaria di riferimento, a differenza del FEOGA e dello SFOP, che fanno riferimento alle strutture dell'Assessorato alle Risorse agricole e del FSE, che fa riferimento all'Assessorato alla Formazione professionale.

¹ Nel presente capitolo sono individuate, ai fini dell'attuazione, le strutture regionali come definite dalla deliberazione di Giunta Regionale n° 431/2000 avente ad oggetto “*Legge regionale n. 7/1997, Art. 30 – Atto di organizzazione per la costituzione delle strutture dirigenziali*”, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Molise n° 8 del 15 aprile 2000. Nelle more della completa attivazione del suddetto provvedimento, ai fini dell'attuazione, opereranno le omologhe strutture preesistenti.

Il “*Comitato di coordinamento*”, già previsto nel precedente periodo di programmazione, è invece l’organismo cui sono demandati, a livello regionale, i compiti di coordinamento, indirizzo e sorveglianza dei programmi. È presieduto dal componente della Giunta incaricato della Programmazione; è formato dal Direttore della Direzione Generale I, dai responsabili di asse, dai responsabili di misura, nonché dal responsabile del Servizio Bilancio e Controllo Finanziario e dall’Autorità ambientale.

Il Comitato di coordinamento:

- coordina l’attuazione dei programmi, procedendo all’attività di sorveglianza “in itinere” sulla base dei dati di monitoraggio;
- propone alla Giunta modifiche, cambiamenti e integrazioni dei programmi al fine di pervenire a livelli qualitativamente e quantitativamente più soddisfacenti di attuazione.
-

Il *Comitato di coordinamento*, che può essere riunito, in casi specifici, anche per materia, limitando la convocazione ai soli componenti interessati alle materie da trattare, consente di ricondurre ad unitarietà, massimizzandone quindi coordinamento ed integrazione, tutte le iniziative, le attività, la programmazione che la Regione propone, attua e realizza nel quadro delle politiche di coesione con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con risorse dei fondi strutturali.

Al fine di garantire il corretto svolgimento da parte del *Comitato di coordinamento*, le strutture regionali competenti per l’attuazione delle singole misure trasmettono alla Direzione generale I, quale organismo tecnico di supporto al Comitato, tutte le informazioni, le comunicazioni, i dati relativi all’attuazione delle misure.

Autorità di coordinamento generale e del fondo FERS

- Struttura competente: Direzione generale I della programmazione, del coordinamento e dei rapporti con l’UE, con gli EE.LL. con il pubblico e con i mass media;
- Indirizzo: via XXIV maggio, 130 – 86100 – CAMPOBASSO
- Responsabile: *Direttore generale I*
- Posta elettronica: programm@moldat.molisedati.it

Autorità di coordinamento del fondo FSE

- Struttura competente: Direzione generale VI delle attività produttive e delle politiche del lavoro e della formazione professionale, del turismo, della cultura nonché delle attività all’estero della Regione;
- Indirizzo: via D’Amato, 1 – 86100 – CAMPOBASSO
- Responsabile: *Direttore generale VI*

Autorità di coordinamento dei fondi FEOGA e SFOP

- Struttura competente: Direzione generale III delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- Indirizzo: via Nazario Sauro,1 – 86100 – CAMPOBASSO
- Responsabile: *Direttore generale III*

6.2. Coinvolgimento dei partner socio-economici ed istituzionali

6.2.1 Orientamenti generali

In relazione al coinvolgimento dei partner socio-economici ed istituzionali, i punti di riferimento essenziali sono rappresentati dai principi di programmazione, concentrazione, integrazione, sussidiarietà e decentramento, partenariato, addizionalità, verificabilità dei risultati.

Il principio d'integrazione, in particolare, richiede un particolare sforzo all'impostazione del programma e per la costruzione delle misure. Da un lato, infatti, le indicazioni provenienti dalla Comunità tendono ad identificare le misure come un insieme di interventi tipologicamente omogenei, rispondendo in tal modo alle esigenze di omogeneità e flessibilità nella gestione finanziaria dei programmi..

Tale impostazione tende a valorizzare fortemente il ruolo degli "attori" dello sviluppo presenti nella Regione, il cui contributo di idee e iniziative a livello locale, potrà rafforzare considerevolmente il processo di programmazione in corso, legando strettamente il futuro programma di interventi alle esigenze di sviluppo del territorio.

Il più ampio coinvolgimento di tutti gli attori locali dello sviluppo è quindi ritenuto essenziale per garantire una più forte integrazione con le istanze che vengono dal territorio, e dovrà essere assicurato in tutte le fasi della programmazione operativa regionale: dalla predisposizione del programma all'elaborazione dei criteri di selezione e delle modalità di presentazione dei progetti; dal finanziamento, fino alla sorveglianza ed alla valutazione degli interventi. Questo comporta non soltanto la definizione di procedure e modalità di partenariato chiare, condivise e trasparenti ma anche l'esplicitazione - per ciascun partecipante - degli oneri e delle responsabilità attuative ed operative collegate all'esercizio di questo ruolo.

Per quel che riguarda il partenariato economico e sociale, il modello di coinvolgimento delle rappresentanze del lavoro dipendente ed autonomo, della grande e della piccola impresa, di settori industriali, agricoli e terziari, dell'associazionismo ambientale e di altra natura, dovrà comunque tendere a:

- predisporre un'adeguata campagna di informazione rivolta agli operatori del settore e ai potenziali beneficiari finali, in cui illustrare il procedimento di programmazione in atto;
- attuare in modo trasparente e secondo un principio di partecipazione responsabile il confronto fra le proposte delle Amministrazioni, articolate con documenti efficaci e sintetici, e le proposte o gli emendamenti delle parti, attraverso specifici incontri, o l'acquisizione di contributi in forma scritta;
- allestire adeguati meccanismi di confronto tecnico fra le parti che, concentrandosi su specifiche questioni di particolare rilievo, siano in grado di dare all'azione programmatoria uno spessore progettuale adeguato rispetto ai problemi che si vogliono affrontare e risolvere.

L'autorità di coordinamento proporrà al comitato di sorveglianza le modalità di dettaglio per il coinvolgimento dei partner socioeconomici ed istituzionali, con particolare riferimento anche al ruolo esercitato dalle diverse parti nelle fasi di sorveglianza e valutazione degli interventi.

6.2.2 Autorità ambientale

L'autorità ambientale regionale ha il ruolo di operare ai fini dell'integrazione della componente ambientale in tutti i settori di intervento dei Fondi, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, nonché per assicurare la conformità delle azioni con la politica e la legislazione comunitaria in materia di ambiente.

Al più tardi al momento dell'istituzione del Comitato di sorveglianza del QCS, sarà indicato, nell'ambito della *Direzione Generale V delle politiche sanitarie, della tutela ambientale e della sicurezza sociale*, il servizio demandato al ruolo di Autorità ambientale regionale nel quadro dei fondi strutturali 2000-2006.

L'autorità ambientale regionale avrà il compito di :

- cooperare sistematicamente con la *Direzione generale I*, ed i responsabili degli assi e delle misure, in tutte le fasi di predisposizione (a cominciare dal complemento di programmazione), attuazione, sorveglianza, monitoraggio e valutazione delle azioni, ai fini dell'implementazione di obiettivi, criteri e indicatori di sostenibilità ambientale, nonché al fine di garantire la corretta applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di ambiente. Verrà altresì assicurata la valutazione degli aspetti di tutela del patrimonio storico-architettonico, archeologico e paesaggistico;
- coordinarsi con il Nucleo di valutazione regionale, di cui in appresso, per la definizione degli indirizzi tecnici e metodologici inerenti la valutazione degli aspetti ambientali;
- predisporre, in collaborazione con gli organismi competenti, adeguate sintesi, aggiornate periodicamente, dei dati di base sullo stato dell'ambiente, pertinenti con le azioni finanziate nell'ambito del POR;
- collaborare alla redazione del rapporto annuale di esecuzione, curandone in particolare gli aspetti relativi al perseguimento degli obiettivi ambientali e di sostenibilità ambientale degli interventi, nonché la compatibilità con la politica e la normativa comunitaria in materia di ambiente. Il rapporto annuale d'esecuzione conterrà un'analisi del ruolo svolto dall'autorità ambientale e della sua efficacia ai fini della sostenibilità ambientale degli interventi.

Il pieno coinvolgimento operativo dell'Autorità ambientale, sarà garantito con la partecipazione alle attività di programmazione ed attuazione degli interventi. L'Autorità ambientale, pertanto, sarà componente sia del *Comitato di sorveglianza* del POR che, per i fini più direttamente connessi con l'attuazione, del *Comitato di coordinamento* di cui al successivo punto 6.4.1. . In occasione della prima riunione del Comitato di Sorveglianza del POR verranno precisate le disposizioni prese per la partecipazione dell'autorità ambientale alle predette attività.

Onde assicurare un efficace assolvimento dei compiti dell'Autorità ambientale si provvederà ad un rafforzamento delle strutture tecniche e amministrative preposte alla funzione specifica.

6.3. Organizzazione e trasparenza dei flussi finanziari

Il Molise, essendo venuti a mancare i presupposti per la sua permanenza nelle aree Obiettivo 1, si avvale del regime di Sostegno transitorio di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali. La ripartizione delle risorse per Fondo, risultante dalle tabelle finanziarie allegate, è stata effettuata cercando di ottimizzare le azioni di sviluppo nei vari settori della vita economica e sociale della Regione.

La Regione programma la propria politica di bilancio in relazione alle esigenze di cofinanziamento del Programma Operativo Regionale, tenendo conto delle risorse regionali per la realizzazione degli interventi e delle risorse derivanti da leggi di spesa nazionali.

I rapporti fra Regione e beneficiari finali e le relative modalità di pagamento sono regolati dalle leggi vigenti, e dalla normativa sulla esecuzione dei lavori pubblici regionali.

In particolare:

- quando i beneficiari finali sono enti locali o comunque Enti preposti all'esecuzione di opere pubbliche, l'erogazione dei fondi a loro favore è regolamentata da un disciplinare di concessione che prevede pagamenti in corso d'opera frazionati in relazione a prestabilite percentuali d'avanzamento fisico e finanziario ed il saldo legato all'accertata regolarità dell'esecuzione; l'impegno di spesa globale viene assunto al momento della concessione del finanziamento, e viene registrato dalla competente struttura della *Direzione Generale II degli affari generali, del personale, dell'organizzazione, delle risorse finanziarie e strumentali e del contenzioso*, che provvede anche, su richiesta delle strutture responsabili dell'attuazione, alla liquidazione della spesa;
- quando i beneficiari finali sono *privati*, le procedure di erogazione dei fondi sono analoghe e regolamentate dalle specifiche leggi regionali.

La Regione, per semplificare e limitare al massimo le procedure di spesa ha istituito nel proprio Bilancio capitoli unici per i singoli fondi, creando, ovviamente, le opportune procedure d'accesso ed i meccanismi di controllo per evitare che la gestione degli stessi porti a macroscopiche disfunzioni, legate alla molteplicità di soggetti che saranno abilitati ad operare sullo stesso capitolo.

Al fine di rendere più spedita la spesa, si procederà all'erogazione dei finanziamenti al soggetto attuatore attraverso *determine dirigenziali*, dopo la relativa assunzione dell'impegno.

Sono in corso d'assunzione provvedimenti atti a rendere operativa una codificazione di tutti gli atti contabili riferentisi ad ogni misura del POR, in maniera da rendere più agevoli i controlli e più trasparente e veloce la spesa. Per un'ulteriore velocizzazione della spesa si sta valutando la possibilità di ricorrere ad aperture di credito, autorizzate dalla Giunta Regionale, presso la Tesoreria regionale a favore di funzionari delegati (responsabili delle misure).

6.3.1 Autorità di pagamento

In conformità agli artt. 9 e 32 del Regolamento CE n: 1260/1999, l'autorità di pagamento è:

fondo FERS

- Struttura competente: Direzione generale I della programmazione, del coordinamento e dei rapporti con l'UE, con gli EE.LL. con il pubblico e con i mass media – Servizio Politiche comunitarie;
- Indirizzo: via XXIV maggio, 130 – 86100 – CAMPOBASSO
- Responsabile: *Dirigente del Servizio Politiche comunitarie*
- Posta elettronica: programm@moldat.molisedati.it

fondo FSE

- Struttura competente: Direzione generale VI delle attività produttive e delle politiche del lavoro e della formazione professionale, del turismo, della cultura nonché delle attività all'estero della Regione – Servizio Formazione Professionale e politiche del lavoro;
- Indirizzo: via Toscana – 86100 – CAMPOBASSO
- Responsabile: *Dirigente del Servizio Formazione Professionale e politiche del lavoro*

fondi FEOGA e SFOP

- Struttura competente: Direzione generale III delle politiche agricole, alimentari e forestali – Servizio programmi speciali di iniziativa comunitaria;
- Indirizzo: via Nazario Sauro,1 – 86100 – CAMPOBASSO
- Responsabile: *Dirigente del Servizio programmi speciali di iniziativa comunitaria*

6.3.2 Sistema di gestione delle risorse finanziarie - Esecuzione finanziaria degli interventi

La gestione delle risorse finanziarie rientra nella competenza della Regione, che vi provvede sulla base della legislazione amministrativa e contabile di livello nazionale e regionale.

Il sistema di contabilità è quello del bilancio regionale che attualmente evidenzia appositi capitoli per gli interventi in esame. Una particolare codificazione renderà possibile la rappresentazione della contabilità specifica relativa al Programma operativo nell'ambito della contabilità generale.

Dal punto di vista informatico, le operazioni sono supportate dal sistema attivato presso la *Direzione Generale II degli affari generali, del personale, dell'organizzazione, delle risorse finanziarie e strumentali e del contenzioso – Servizio Bilancio e controllo finanziario* – tramite la soc. MOLISEDATI, che gestisce tutte le attività informatiche della Regione. Riguardo ai circuiti finanziari:

- le risorse comunitarie e quelle del cofinanziamento statale sono versate, a cura del Fondo di rotazione della legge n. 183/87, sull'apposito conto corrente infruttifero intestato alla Regione Molise presso la Tesoreria Centrale dello Stato, per la realizzazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento dell'Unione Europea:

- la Regione, nel rispetto delle procedure di contabilità, preleva le risorse da detto conto per eseguire le erogazioni in favore dei beneficiari finali, in relazione alle effettive esigenze di cassa connesse con gli interventi di politica comunitaria.

A partire dal 2002 il sistema di gestione finanziaria della Regione sarà riformato, ai sensi del decreto legislativo 28 marzo 2000, n.76. recante *“Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell’art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n.208”*.

Come pure sarà riformato il sistema dei controlli, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. che detta disposizioni in materia di *“Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle Amministrazioni pubbliche a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.59”*.

Le principali finalità di tale riforma saranno le seguenti:

- rendere più razionali, significative e trasparenti le scelte della Giunta e del Consiglio sulla acquisizione delle entrate e sulla ripartizione delle risorse fra le destinazioni di spesa e, all’interno di esse, sulla loro destinazione finale, avuto riguardo alla identificazione delle connesse responsabilità della gestione;
- razionalizzare la gestione finanziaria e l’azione amministrativa, collegando la ripartizione per funzione delle risorse all’identificazione dei centri di responsabilità amministrativa e alla disciplina del procedimento;
- riconsiderare analiticamente gli oggetti dei capitoli di spesa, secondo il contenuto economico, riorganizzando, ove necessario, la normativa che fa da supporto all’autorizzazione di bilancio, anche attraverso l’abrogazione di norme desuete o assorbite;
- individuare in modo certo il responsabile dell’unità previsionale e dei relativi procedimenti;
- determinare, per ciascuna unità revisionale, l’autorizzazione ai pagamenti sulla base dei flussi informativi provenienti dal Sistema informativo della regione;
- disciplinare la procedura di formazione del bilancio sulla base di un esame delle esigenze funzionali e degli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, con esclusione del criterio della spesa storica incrementale;
- introdurre, ai fini della gestione e della rendicontazione, una contabilità analitica per centri di costo, nell’ottica del controllo di gestione.

La ristrutturazione dei capitoli d’entrata e di spesa assume, ai fini di un’efficiente ed efficace attuazione del POR, un rilievo particolare. Il problema qui non è solo quello di riuscire ad individuare le Unità Previsionali di Base (UPB) e il responsabile della loro gestione ma anche e soprattutto di procedere ad un loro accorpamento: solo in questo modo sarà possibile da un lato estendere al massimo la possibilità di adottare variazioni degli stanziamenti iniziali senza dover ricorrere all’adozione di provvedimenti legislativi e, dall’altro, consentire di concentrare le disponibilità di cassa sugli interventi del POR che dimostrino una maggiore capacità di tiraggio. In tale ottica la regione è già pervenuta ad un accorpamento dei capitoli di spesa relativi all’attuazione del POR. in modo da avere un’unità previsionale di base a livello di ciascun fondo.

Altrettanto importante è stabilire preventivamente regole certe per:

- l’assunzione degli impegni;
- l’effettuazione dei pagamenti in anticipo, intermedi e finali;
- il disimpegno;
- il recupero degli anticipi quando non siano stati richiesti pagamenti in tempo utile;
- il recupero dei pagamenti quando questi siano stati effettuati in modo illegittimo.

Per questi aspetti le regole di gestione del POR saranno uniformate a quelle previste nel regolamento CE 1260/1999 e, in particolare, agli articoli 31 e 32. Per rendere effettivo e certo il recupero delle somme dovute dagli enti locali, si prevederà, in particolare, il diritto della Regione di trattenere le somme da rimborsare sui pagamenti che a qualsiasi titolo, vale a dire anche al di fuori dell'attuazione del POR, la stessa dovesse effettuare nei confronti degli enti locali tenuti ai rimborsi.

Il circuito finanziario deve rispondere ad alcune esigenze essenziali al fine di:

- assicurare la massima integrazione fra tutte le risorse disponibili (comunitarie, nazionali e regionali), per una piena valorizzazione delle risorse stesse, atta a realizzare utili sinergie fra le diverse azioni finanziate;
- garantire la necessaria flessibilità a tutte le procedure finanziarie in modo da evitare l'"ingessatura" dei programmi, compromettendone l'attuazione;
- consentire la determinazione dei fabbisogni annuali, in termini di competenza e di cassa, in relazione alle effettive capacità di spesa dei soggetti attuatori degli interventi, che comunque va migliorata e potenziata;
- definire criteri e modalità di rappresentazione delle poste contabili e di evidenziazione dei flussi finanziari, tali da garantire la necessaria trasparenza, ai fini del controllo, e la verifica dell'addizionalità delle risorse comunitarie, senza comunque appesantire la gestione.

Tali esigenze trovano soddisfazione già nell'attuale struttura organizzativa e gestionale del bilancio regionale, pur in attesa di una più organica riforma del sistema di bilancio e di contabilità della Regione sulla base dei principi ispiratori del d.lgs. n. 76/2000.

Infatti il bilancio regionale espone, sul versante dell'entrata, le risorse previste in distinti capitoli a seconda della provenienza comunitaria (per fondo strutturale) o nazionale. I flussi di tali fondi sono gestiti, come sopra accennato, in un apposito conto corrente (separato dagli altri) presso la Tesoreria Centrale del Ministero del Tesoro, del Bilancio e dalla Programmazione Economica. Sul versante della spesa, nella logica della programmazione di bilancio, c'è una perfetta corrispondenza fra la struttura del POR e la struttura programmatica del bilancio, annuale e pluriennale, consentendo una lettura e verifica immediata tra programmazione economica e programmazione finanziaria.

6.3.3 Sistema di gestione delle risorse finanziarie - Modalità di attivazione dei flussi

Come previsto dall'art. 32 del Regolamento (CE) n.1260/1999, la Commissione provvede al versamento di un acconto contestualmente al primo impegno che, come stabilito dall'art. 31, all'atto della decisione che approva ciascun intervento. Detta anticipazione è pari al 7% della partecipazione complessiva dei Fondi al singolo intervento e, in funzione delle disponibilità di bilancio, può essere frazionata su non più di due esercizi di bilancio.

Le Autorità di pagamento presentano le richieste di pagamento, certificando le spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, contestualmente al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica - Dipartimento Ragioneria dello Stato, IGRUE, ed alle

amministrazioni capofila dei singoli fondi per il successivo inoltro, da parte di queste ultime, alla Commissione Europea. Una copia completa delle domande di pagamento deve essere trasmessa, a titolo informativo - anche ai fini di una verifica oggettiva degli indicatori finanziari per l'assegnazione della riserva nazionale e del costante controllo dell'esecuzione del bilancio comunitario rispetto ai termini del disimpegno automatico -, alle autorità di gestione del QCS. Le autorità di pagamento elaborano un'unica domanda di pagamento per richiedere sia la quota comunitaria che quella nazionale.

Il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, IGRUE, trasferisce alle autorità di pagamento le risorse comunitarie affluite sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87. Le procedure relative al trasferimento della quota nazionale di cofinanziamento vengono attivate contestualmente a quelle relative alla erogazione della quota comunitaria.

Le modalità di gestione delle risorse comunitarie e nazionali attribuite al POR devono essere improntate ai criteri di semplificazione, unitarietà, flessibilità e trasparenza, sulla base delle disposizioni vigenti.

I servizi della Commissione si impegnano a rendere disponibili, per via informatica o altro mezzo, le informazioni relative alle tappe procedurali delle domande di pagamento, dalla loro ricezione all'esecuzione dei relativi pagamenti.

L'ultima fase del flusso finanziario riguarda l'erogazione del saldo. Valgono, per essa, gli stessi principi e le medesime modalità previste per la precedente fase dei pagamenti intermedi nel rispetto delle condizioni stabilite dal citato art. 32 .

6.4 Meccanismi di attuazione: gestione, monitoraggio, valutazione e controllo

6.4.1 Attività e procedure di gestione

L'autorità di gestione é responsabile dell'adeguata organizzazione delle competenze, attraverso una chiara definizione dei processi e delle responsabilità. Tale definizione si estrinseca mediante procedure che impegnano le singole strutture attraverso l'individuazione:

- della definizione delle procedure decisionali e di gestione degli interventi
- della gestione dei flussi finanziari
- della sorveglianza, il monitoraggio e la valutazione
- del controllo

La gestione delle operazioni programmate, come nei precedenti programmi comunitari è affidata ai responsabili d'asse, ed ai responsabili di misura.

Le strutture regionali responsabili dei vari aspetti dell'attuazione del POR saranno individuate sulla base delle specifiche materie di competenza. Nel Complemento di programmazione ne saranno precisate la composizione, i compiti, le responsabilità e le modalità operative.

Il responsabile di Misura è il responsabile del *Servizio* competente per materia. Quando la misura riguarda più *Servizi* ne potrà essere nominato responsabile il dirigente del settore a competenza prevalente.

Il responsabile d'Asse è il *Direttore generale* a competenza prevalente.

In accordo con quanto sarà al riguardo stabilito dall'autorità di gestione del QCS, si provvederà:

- all'utilizzo delle opportunità esistenti offerte dalla legislazione nazionale per semplificare le procedure;
- all'uso più sistematico degli strumenti esistenti intesi ad accelerare il processo decisionale, principalmente nel settore dei lavori pubblici («conferenze di servizi», «intese istituzionali di programma», «accordi di programma») ed il miglioramento in parallelo dei metodi operativi (in particolare un più ampio ricorso al principio del «silenzio-assenso»);
- allo snellimento delle procedure di selezione delle operazioni attraverso la riduzione/eliminazione di passaggi amministrativi superflui e il decentramento delle responsabilità.

Sarà istituito, ai sensi dell'articolo 1 della legge 144/99, il “Nucleo di valutazione regionale” che procederà alla valutazione dei programmi e dei progetti proposti per il finanziamento a valere sulle risorse dei fondi a finalità strutturale, analizzandoli dal punto di vista della coerenza rispetto agli obiettivi della programmazione regionale e delle politiche di coesione. Nel giudizio che esprimerà sui singoli interventi dovrà inoltre fare esplicito riferimento agli aspetti ambientali degli stessi, sia in termini di rispetto della normativa vigente che di coerenza con il Piano; a tal fine si prevede che del Nucleo debba far parte un esperto ambientale, che dovrà costituire, fra l'altro, l'elemento di raccordo tra l'autorità ambientale e la programmazione. Si valuterà inoltre l'opportunità, di concerto con gli ordini professionali, di richiedere esplicite ed impegnative dichiarazioni di conformità degli elaborati presentati alle prescrizioni di legge in materia ambientale. Ove all'atto operativo il Nucleo di valutazione non dovesse essere stato ancora istituito, le sue attività ai fini del POR saranno svolte dalle strutture regionali preposte alla Programmazione, sentita l'autorità ambientale e avvalendosi dell'ausilio del Nucleo di Valutazione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica

6.4.2. Trasparenza e comunicazione

Le azioni in materia di informazione e pubblicità saranno realizzate in ottemperanza alla seguente normativa comunitaria di riferimento:

- Artt. 34 e 46 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- Regolamento (CE) n. 1159/2000.

La Regione provvederà informandone il Comitato di Sorveglianza, a mettere in atto le misure necessarie per migliorare i collegamenti con «il territorio» (vale a dire le parti economiche e sociali, le autorità locali e altre organizzazioni pertinenti interessate), e ad informare l'opinione pubblica in merito al ruolo svolto dalla Unione Europea in collaborazione con lo Stato membro, ed in particolare dei risultati conseguiti grazie all'intervento dei Fondi strutturali comunitari.

- Struttura competente: Direzione generale I della programmazione, del coordinamento e dei rapporti con l'UE, con gli EE.LL. con il pubblico e con i mass media –Sezione cabina di regia “Sportello Europa”
- Indirizzo: via XXIV maggio, 130 – 86100 – CAMPOBASSO

- Responsabile: *Dirigente della Sezione cabina di regia “Sportello Europa*
- Posta elettronica: programm@moldat.molisedati.it

Si provvederà:

- alla tempestiva organizzazione di campagne di informazione adeguate e correttamente mirate;
- all’accessibilità ai dati di monitoraggio e agli indicatori di efficienza ed efficacia;
- alla periodicità dell’informazione con la pubblicazione di bollettini informativi trimestrali sull’attuazione degli interventi dei Fondi Strutturali;
- all’organizzazione di riunioni periodiche con le “parti” locali e la stampa (ad esempio i regolamenti interni dei Comitati di Sorveglianza dei programmi operativi possono prevedere l’organizzazione di conferenze stampa e conferenze aperte al pubblico in occasione delle loro riunioni).

L’Ufficio Europa, che già è operativo, costituirà la base per una efficiente informazione locale ed un riferimento univoco per tutti gli operatori. Tramite esso si provvederà inoltre ad una più ampia diffusione dell’uso dell’informatica (con il potenziamento della già operativa pagina web, nell’ambito anche delle attività connesse con lo sviluppo della “*società dell’informazione*”, nonché l’attivazione di specifici indirizzi di posta elettronica).

Lo stesso Ufficio Europa fornirà una prima assistenza “di base” alle autorità locali e agli operatori privati in merito all’utilizzo concreto dei fondi comunitari. Un livello d’assistenza più avanzato sarà invece garantito da consulenti esterni, che saranno gli stessi che svolgeranno il servizio d’Assistenza tecnica alla Regione nell’ambito della misura 7.1.

Il Piano d’organizzazione delle attività d’informazione e pubblicità sarà esplicitato con maggior dettaglio nei complementi di programmazione come previsto dal regolamento 1159/2000.

6.4.3. Sorveglianza

Comitato di Sorveglianza

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione, o da un assessore da lui delegato.

Il *Comitato* ha sede a Campobasso, presso la Giunta della Regione Molise; esso stabilisce ed approva, nella sua prima riunione, il suo regolamento interno, ivi incluse le modalità di funzionamento e la frequenza delle riunioni, che dovranno avere cadenza almeno semestrale.

Il *Comitato di Sorveglianza* provvede a disciplinare le modalità di assolvimento dei compiti affidatigli, in particolare per quanto concerne il controllo e le valutazioni intermedie del programma e le modalità d’informazione dei partner istituzionali e sociali sullo stato di attuazione del Programma e delle sue forme d’intervento. Come regola detta informazione avverrà in occasione delle riunioni del Comitato di sorveglianza.

Per l’espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni del Comitato di sorveglianza e di tutti i compiti derivanti dall’attività da esso esercitata e dalla concertazione con le parti, nonché per i compiti concernenti

gli aspetti organizzativi dello stesso, viene costituita una Segreteria Tecnica, dotata di un numero di addetti congruo all'entità dei compiti da assolvere.

- Struttura competente: Direzione generale I della programmazione, del coordinamento e dei rapporti con l'UE, con gli EE.LL. con il pubblico e con i mass media –Sezione cabina di regia “Sportello Europa”
- Indirizzo: via XXIV maggio, 130 – 86100 – CAMPOBASSO
- Responsabile: *Dirigente della Sezione cabina di regia “Sportello Europa”*
- Posta elettronica: programm@moldat.molisedati.it

Le spese di funzionamento di tale Segreteria, ivi comprese quelle relative al personale, potranno essere poste a carico delle risorse dell'Assistenza tecnica, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 30 del Regolamento (CE) 1260/99 in materia di ammissibilità delle spese.

Il Segretario del *Comitato*, che sovrintende all'attività dello stesso, è il Direttore della *Direzione generale I della programmazione, del coordinamento e dei rapporti con l'UE, con gli EE.LL. con il pubblico e con i mass media.*

I compiti del *Comitato di Sorveglianza* sono quelli fissati dall'art. 33 del Regolamento CE 99/1260.

Sono membri del *Comitato di Sorveglianza*:

- l'Autorità di gestione;
- i responsabili degli Assi del Programma Operativo Regionale;
- il responsabile del Servizio Bilancio e Controllo finanziario;
- l'Autorità ambientale regionale;
- un rappresentante del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, Dipartimento delle Politiche di Sviluppo DPS;
- un rappresentante del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, Dipartimento della Ragioneria dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'UE;
- un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (agricoltura e pesca)
- un rappresentante del Ministero dell'Ambiente
- un rappresentante del Dipartimento per le pari opportunità;

Partecipano al *Comitato*, a titolo consultivo:

- un rappresentante degli Enti Locali designato dalle associazioni degli Enti locali stessi;
- due rappresentanti delle parti economiche e sociali designati dalle associazioni sindacali e da quelle degli imprenditori;
- un rappresentante delle ONG ambientali, designato dalle organizzazioni stesse;
- un rappresentante, se del caso, della BEI;
- una rappresentanza della Commissione europea diretta dal rappresentante della DG capofila per l'intervento relativo;

I criteri fondamentali sui quali basare la scelta della rappresentanza dei partner economici e sociali e delle ONG saranno quelli del bilanciamento paritetico degli interessi tra imprese e lavoro dipendente, della prevalenza, della rappresentatività degli interessi e degli utenti al centro degli

interventi programmati e della competenza, tenuto conto dell'esigenza di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile.

Possono partecipare alle riunioni, invitati dal Presidente come osservatori, il consulente valutatore e/o altri esperti.

I responsabili degli Assi informano il Comitato di Sorveglianza sull'attuazione delle misure di competenza, indicando, eventualmente, le iniziative tecniche ed amministrative necessarie per l'esecuzione. Essi forniscono al comitato:

- con cadenza trimestrale, lo stato finanziario in termini di impegni e pagamenti pubblici;
- con cadenza semestrale, un rapporto sullo stato di realizzazione dei sottoprogrammi.

I responsabili degli Assi rendono altresì disponibili i dati relativi agli indicatori finanziari e fisici delle singole misure di competenza all'Autorità di gestione.

6.4.4. Sistema di monitoraggio

L'Autorità di gestione garantisce fin dal momento dell'approvazione del programma l'attivazione del sistema di monitoraggio e se impegna ad adottare le azioni necessarie ad assicurare la piena e completa operatività entro il 31 dicembre 2000 e per tutto il periodo 2000-2006. Esso sarà organizzato in maniera da consentire di:

- registrare le informazioni relative all'attuazione al livello previsto dall'art. 36 del Regolamento (CE) 1260/1999;
- disporre di dati finanziari, procedurali e fisici affidabili e, ove possibile, aggregabili;
- fornire informazioni specifiche che eventualmente si rendessero necessarie (ad esempio, in occasione di controlli).

Raccolta e flussi di dati

Sarà fatto obbligo agli enti attuatori, a pena di sospensione dei pagamenti relativi, di fornire periodicamente dettagliate notizie sull'andamento procedurale, fisico e finanziario dell'intervento ammesso a finanziamento.

Le informazioni da parte dei soggetti attuatori devono essere ad un livello di dettaglio tale da consentire di svolgere l'attività di monitoraggio prevista.

I dati verranno raccolti a livello di progetto ed aggregati per misura sotto la responsabilità del responsabile di misura. Quest'ultimo trasmetterà i dati raccolti all'Autorità di gestione, che provvederà a sua volta alla loro trasmissione al sistema centrale di monitoraggio.

Sarà attivato tempestivamente un sistema di monitoraggio che preveda la raccolta dei dati, la loro imputazione al sistema informativo, la verifica della qualità degli stessi, in ausilio alle attività del responsabile di misura.

La raccolta dei dati verrà effettuata nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti specifici di ciascun fondo strutturale.

Monitoraggio finanziario

I dati finanziari verranno rilevati a livello di progetto e successivamente aggregati a livello di misura. I dati si riferiranno alla spesa effettivamente sostenuta dai beneficiari finali, nel rispetto delle definizioni di cui all'art. 30 del Regolamento (CE) n. 1260/1999. Essi saranno confrontati, a livello di misura, asse prioritario e programma operativo, al piano finanziario vigente per il POR ed i Complementi di programmazione

Monitoraggio fisico

I dati fisici saranno rilevati a livello di progetto e, ove possibile, aggregati sulla base della griglia di indicatori comuni così come definiti dall'Autorità di gestione del QCS. Il monitoraggio sarà effettuato sugli indicatori di realizzazione e, quando possibile e significativo, di risultato e di impatto indicati nel POR e nei complementi di programmazione.

Monitoraggio procedurale

Il monitoraggio procedurale sarà attivato definendo schede di rilevazione per tipologie di opere e modelli di aggregazione dei dati a livello di misura. Il monitoraggio procedurale opererà a livello di misura (procedure di attuazione e gestione della misura) fino alla fase di individuazione dei progetti. I dati procedurali saranno poi rilevati a livello di progetto scegliendo una soglia dimensionale di significatività e definendo il percorso procedurale da monitorare.

Periodicità, codifica e trasferimento elettronico dei dati

I dati finanziari, fisici e procedurali verranno aggiornati e diffusi sulla base delle indicazioni fornite dall'autorità nazionale responsabile del sistema centrale di monitoraggio.

I dati saranno rilevati al livello di progetto (massimo livello di disaggregazione). I livelli successivi di aggregazione sono: misura, asse prioritario, programma operativo. Ogni progetto e ogni misura saranno associati a un codice di "categoria di intervento" che sarà indicato dalla Commissione europea.

I dati di monitoraggio fisico e procedurale saranno inseriti nelle relazioni annuali del Programma Operativo predisposte dall'Autorità di gestione.

Validazione e controllo qualità

Le procedure di raccolta, aggregazione e trasmissione dei dati fanno oggetto di un'azione di validazione e di controllo qualità, a cura dell'Unità di verifica degli Investimenti Pubblici, al fine di verificarne la coerenza, la sicurezza e l'affidabilità mediante controlli casuali su campioni significativi di informazioni. Una specifica procedura permetterà l'individuazione tempestiva dei "punti di crisi".

Accesso all'informazione

I dati di monitoraggio, a livello di asse prioritario, del POR saranno disponibili all'interno della pagina web dell'Ufficio Europa.

Responsabile del monitoraggio

- Struttura competente: Direzione generale I della programmazione, del coordinamento e dei rapporti con l'UE, con gli EE.LL. con il pubblico e con i mass media –Sezione Nucleo di Valutazione e verifiche”
- Indirizzo: via XXIV maggio, 130 – 86100 – CAMPOBASSO
- Responsabile: *Dirigente della Sezione Nucleo di Valutazione e verifiche*
- Posta elettronica: programm@moldat.molisedati.it

6.4.5 Valutazione

Impostazione dell'attività di valutazione del POR

La corretta attuazione del QCS e dei relativi programmi operativi rende necessaria l'attivazione di un sistema di valutazione articolato per programmi ma fortemente coeso ed omogeneo per quel che riguarda procedure, metodi, tecniche e contenuti.

Valutazione intermedia

L'autorità di gestione del POR - con la collaborazione dell'autorità di gestione del QCS e la Commissione Europea - è responsabile dell'organizzazione della valutazione intermedia del Programma Operativo. La valutazione intermedia si effettua conformemente all'articolo 42 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 e viene svolta tenendo conto delle procedure, delle metodologie e delle tecniche individuate e condivise nell'ambito del sistema di valutazione del QCS e sulla base del sistema di indicatori assunti per l'attività di sorveglianza e valutazione del QCS e dei singoli programmi.

La Regione selezionerà il valutatore indipendente del POR Molise (con la stipula del contratto) entro il 31.12.2001.

Valutazione ex-post

La valutazione ex-post del POR ricade nella responsabilità della Commissione europea, in collaborazione con lo Stato membro e l'autorità di gestione del Programma, conformemente all'articolo 43 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.

6.4.6 Controllo

La Regione ha predisposto, sulla base delle indicazioni all'uopo fornite dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.R.U.E. - una "pista di controllo" che potrà garantire il rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1260/1999; essa sarà eventualmente integrata sulla base di ulteriori indicazioni che dovessero essere fornite dallo stesso Ministero successivamente all'approvazione del QCS.

Le attività di controllo saranno espletate sia in concomitanza con la gestione (in quanto sua parte integrante) che in momenti successivi, ai fini anche della verifica dell'efficacia e affidabilità dei sistemi di gestione e controllo utilizzati provvedendo alla conseguente ed adeguata organizzazione degli uffici coinvolti in tali attività.

Le norme regolamentari in materia individuano tre principali funzioni:

- l'attività di gestione
- l'attività di controllo contabile/finanziario sulla gestione
- la verifica dell'efficacia del sistema di gestione e controllo.

Relativamente alle prime due si prevede la distinzione di funzioni, rinviando ai Complementi di programmazione la puntuale definizione, misura per misura, degli uffici responsabili della gestione e di quelli responsabili del controllo contabile/finanziario, in modo da garantire che le attività di gestione e controllo siano separate e svolte con autonomia funzionale.

Di norma la gestione sarà affidata ad un dirigente della struttura responsabile dell'attuazione, mentre l'attività di controllo su detta gestione sarà effettuata dal Dirigente responsabile del relativo Servizio.

La verifica dell'efficacia dei sistemi di gestione e controllo sarà invece affidata ad una struttura di staff all'uopo costituita, che sarà funzionalmente indipendente sia dall'Autorità di gestione che dalle Autorità di pagamento.

Tale struttura sarà responsabile dei controlli sistematici, da effettuarsi nel corso delle gestione ed in ogni caso prima della liquidazione degli interventi, riguardanti almeno il 5% della spesa totale e un campione rappresentativo dei progetti e delle iniziative approvate, riguardanti:

- controlli di progetti di vario tipo e dimensione;
- controlli sulla base del rischio individuato;
- controllo delle concentrazioni di progetti in capo ad un soggetto attuatore;
- controllo dell'applicazione pratica e dell'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo;
- controllo della concordanza tra un adeguato numero di registrazioni contabili e i pertinenti documenti giustificativi;
- controllo della rispondenza della natura degli impegni e dei tempi delle spese alle prescrizioni comunitarie e alle caratteristiche fisiche delle schede approvate.

6.4.7 Progetti integrati

A partire degli elementi identificativi dei progetti integrati il Complemento di programmazione, come previsto al punto 6.4.7 del Qcs evidenzierà i seguenti aspetti:

- Identificazione dei contesti territoriali o tematici destinatari prioritari degli interventi dei progetti integrati
- Individuazione degli obiettivi dei progetti integrati

- Indicazione della strategia di interventi
- Procedure di progettazione, approvazione e finanziamento dei progetti integrati e ammontare delle risorse complessive loro destinate
- Modalità e criteri per la selezione dei singoli progetti e dei beneficiari finali
- Identificazione delle misure che, all'interno dei vari Assi, contribuiscono alla realizzazione dei progetti integrati
- Indicazione dei soggetti responsabili
- Indicazione dei criteri utilizzati per l'individuazione del soggetto interno alla Regione responsabile del coordinamento tra le varie misure del POR coinvolte e della valutazione dei progetti integrati
- Modalità di coordinamento fra i diversi centri di responsabilità all'interno della Regione e con i soggetti locali
- Eventuali procedure per l'attivazione di poteri sostitutivi da parte del soggetto responsabile
- Eventuale modalità di partecipazione del responsabile del progetto al Comitato di sorveglianza
- Integrazione con gli altri strumenti di pianificazione territoriale secondo modalità coerenti con leggi n. 112/98 (legge Bassanini) e n. 142/90 (concernente il coordinamento e l'accelerazione di procedure amministrative)
- Eventuale integrazione con gli altri strumenti di promozione dello sviluppo locale (Patti territoriali, ecc.)

La regione provvederà a nominare con apposito atto formale il proprio soggetto interno responsabile del coordinamento di tutte le attività tra i vari responsabili di Misura del POR interessati dal progetto integrato al fine di garantire unicità di azione e intervento per le competenze che restano in capo all'Amministrazione tra cui anche la valutazione ex-ante ed in itinere del progetto integrato.

Gli interventi relativi al settore agricolo, forestale, agro-alimentare, di sviluppo rurale e della pesca di competenza del FEOGA e dello SFOP dovranno in ogni caso essere attuati conformemente alle misure del relativo programma operativo regionale dalle autorità regionali designate. I progetti dovranno essere istruiti dalle stesse autorità regionali nel rispetto delle stesse regole definite dalle misure del POR. Nessun sistema separato di istruttoria, monitoraggio e controllo delle singole misure potrà essere attuato.

6.5. Riserva di efficienza ed efficacia

Il programma concorre all'assegnazione della riserva comunitaria e nazionale coerentemente con quanto indicato nel QCS e sulla base della proposta dettagliata – elaborata, per la riserva comunitaria, in stretta concertazione con la Commissione Europea – relativa a criteri, procedure e modalità tecniche, che l'autorità di gestione del QCS presenterà nella prima riunione del Comitato di Sorveglianza del QCS stesso.

L'autorità di gestione del programma fornirà tutte le informazioni necessarie alla rilevazione degli indicatori individuati per la verifica del rispetto dei criteri per l'assegnazione della riserva comunitaria e nazionale.

6.6. Rispetto della normativa comunitaria

Tutto il POR Molise, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, è impostato in modo da garantire il pieno rispetto dei principi comunitari, previsti nei regolamenti approvati dal Consiglio dell'Unione Europea per il periodo di programmazione 2000-2006.

La *Direzione generale I della programmazione, del coordinamento e dei rapporti con l'UE, con gli EE.LL. con il pubblico e con i mass media* è responsabile dell'efficacia e della regolarità della gestione e dell'attuazione, come indicato all'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, e comunica al Comitato di Sorveglianza almeno una volta l'anno la situazione in termini di rispetto della normativa comunitaria, evidenziando eventuali problemi, e proponendo soluzioni.

La verifica del rispetto della legislazione e delle politiche comunitarie riguarda prioritariamente:

- le regole della trasparenza;
- le regole della concorrenza;
- le gare di appalto;
- la tutela dell'ambiente;
- le pari opportunità;
- le politiche del lavoro;
- le piccole e medie imprese.

Le regole della trasparenza

La legge recante le *Norme sugli strumenti e le procedure della programmazione regionale* in via d'approvazione, impostata tutta sul principio della concertazione, così recita al suo art. 1: "*La Regione Molise disciplina l'attività di programmazione, intesa come metodo di governo ai sensi dell'art. 3 dello Statuto regionale, mediante gli strumenti e le procedure dettati dalla presente legge che si attua attraverso la concertazione, al fine di assicurare l'attiva partecipazione delle rappresentanze istituzionali delle comunità locali e di quelle organizzate degli interessi sociali, economici e professionali a tutte le fasi delle scelte programmatiche*".

La legge citata, nel suo complesso, detta procedure tali da garantire in ogni fase dell'attuazione dei programmi, sia le intese iniziali che le verifiche in itinere sull'attuazione.

La concertazione porta di per sé alla trasparenza, che sarà ulteriormente garantita da procedure di selezione degli interventi basate su regole e criteri noti sin dall'inizio, e verificabili in ogni momento. Al riguardo nella elaborazione di bandi sia per la concessione di regimi di aiuti che per la scelta di interventi infrastrutturali, si porrà particolare attenzione a stabilire criteri di selezione che abbiano il crisma della massima oggettività, evitando il più possibile valutazioni basate su giudizi soggettivi non riconducibili ad elementi noti.

Le regole della concorrenza

Il cofinanziamento comunitario di regimi d'aiuto alle imprese, previsti dal POR, è subordinato all'approvazione degli stessi da parte della Commissione, in conformità agli articoli 87 e 88 del Trattato. Gli aiuti che si configurano come "de minimis", invece, non soggetti

all'obbligo di notifica, non richiedono approvazione preventiva e saranno direttamente applicati. La Regione, a tal proposito, instaurerà modalità di controllo atte a garantire il rispetto della regola 'de minimis' ed a consentire, altresì, di soddisfare le eventuali richieste della Commissione.

Come previsto dal POR, per quanto riguarda il settore agricolo e lo sviluppo rurale, si applicano gli articoli 51 e 52 del Regolamento (CE) n. 1257/1999.

Gli appalti

Le azioni finanziate dai Fondi Strutturali sono attuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi: le comunicazioni destinate alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e/o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o sul Bollettino Ufficiale della Regione precisano gli estremi dei progetti per i quali è stato deciso il contributo comunitario.

La tutela dell'ambiente

La sostenibilità ambientale va ricercata nell'attuazione di tutti gli interventi di sviluppo previsti dal POR. La strategia complessiva del Programma non solo riconosce questo principio, ma assegna alla valorizzazione del patrimonio ambientale - inteso nell'accezione più ampia, comprensiva delle componenti sia naturali sia paesaggistiche e storico culturali - un ruolo molto importante.

I principi e gli obiettivi di tutela dell'ambiente sono garantiti oltre che dalla legislazione nazionale al riguardo, dall'impostazione stessa del Piano che pone particolare attenzione alle azioni mirate alla salvaguardia ambientale, sia attiva, intesa come interventi materiali di ripristino e valorizzazione del territorio, dell'acqua e dell'aria, che passiva, privilegiando la concessione di incentivi finalizzati al miglioramento ambientale e subordinando comunque gli aiuti alle imprese all'esistenza o al raggiungimento di condizioni di rispetto ambientale.

Le azioni finanziate dal POR saranno coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di tutela e miglioramento dell'ambiente disposti dal Trattato e concretizzati nel Programma di politica e d'azione dell'Unione europea a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile, nonché con gli impegni assunti dall'Unione nel quadro di accordi internazionali. Le azioni finanziate dai Fondi strutturali devono inoltre rispettare la normativa comunitaria in materia d'ambiente.

Nella realizzazione degli interventi, sarà data priorità all'attuazione delle direttive ambientali comunitarie in vigore, e al conseguimento degli obiettivi in esse stabiliti, al fine di colmare i ritardi tuttora esistenti nella loro implementazione.

Essendo trascorsi più di due anni dalla pubblicazione sulla GUCE della direttiva comunitaria 97/11/CE (pubblicata sulla GUCE L 213 del 14 marzo 1997) senza che essa sia stata recepita con apposito atto legislativo dalle autorità nazionali, ed in considerazione dell'importanza che tale norma ha nel quadro delle azioni finanziate dai Fondi strutturali, si evidenzia che a tutti i progetti la cui domanda di autorizzazione è stata sottoposta all'autorità competente dopo il 14 marzo 1999 si applica la suddetta direttiva 97/11/CE.

Per quanto concerne le direttive comunitarie 92/43/CEE "habitat" e 79/409/CEE "uccelli selvatici", al fine di prevenire possibili infrazioni, tutti i responsabili degli interventi e delle misure saranno informati sulla localizzazione sul territorio regionale dei Siti d'Importanza Comunitaria

(SIC) proposti e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite o oggetto della procedura d'infrazione 1993/2165, nonché delle misure di salvaguardia² previste da dette direttive. Tali informazioni saranno fornite dall'Autorità ambientale regionale di cui al punto 6.2.2, di concerto con l'Autorità di Gestione.

I rapporti annuali di esecuzione di cui all'articolo 37 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 conterranno una disamina dello stato di implementazione (e del conseguimento degli obiettivi in esse stabiliti) delle principali direttive comunitarie in materia di ambiente correlate con le azioni del POR.

Le pari opportunità

L'attuazione del principio delle pari opportunità va affrontata in modo integrato in tutti gli aspetti della strategia di sviluppo. L'obiettivo di eliminazione delle ineguaglianze, e quello finalizzato al conseguimento della parità tra uomini e donne, se pure poco evidenziato nell'articolazione delle misure, trova riscontro nell'assenza di qualsiasi discriminazione nelle varie azioni volte a favorire lo sviluppo locale. Al riguardo, si precisa che gli interventi saranno selezionati adottando, quando possibile, criteri che tengano conto delle considerazioni relative alle pari opportunità.

A tale riguardo la Regione, nella formulazione del Complemento di Programmazione e nella sorveglianza dell'implementazione del programma, intende definire criteri di verifica del rispetto dell'azione avviata con il cofinanziamento comunitario.

Le politiche del lavoro

Per quanto riguarda le politiche attive del lavoro, va sottolineato che l'aumento dell'occupazione è perseguibile a condizione che il processo di crescita consegua una decisa accelerazione ed al tempo stesso si ponga una maggiore attenzione al contenuto d'occupazione della crescita stessa.

In particolare, nella predisposizione del POR, la Regione ha verificato e valutato l'efficacia, in termini di crescita dell'occupazione nel breve e nel medio-lungo periodo, dell'azione programmata nelle diverse strategie d'asse, assicurando che gli interventi specifici in tema di risorse umane siano effettivamente collegati alla realizzazione dell'obiettivo di aumentare l'impiego produttivo.

Le piccole e medie imprese

Nelle scelte del POR la Regione ha prestato particolare attenzione agli interventi a favore delle piccole e medie imprese.

² I responsabili dovranno verificare che ogni progetto insistente su un proposto sito, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale, sia accompagnato, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97, da un'adeguata relazione di valutazione di incidenza, finalizzata ad individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo; scopo della relazione è la determinazione dei possibili impatti negativi sugli habitat e le specie animali e vegetali per i quali il sito stesso è stato individuato.

Nella fase d'attuazione si provvederà a verificare il rispetto delle strategie del POR in tal senso e delle indicazioni comunitarie dirette a favorire l'effettiva partecipazione delle PMI al Programma.